



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
Ufficio XIII

Prot. N. 0030835  
Rif. Prot. Entrata N.0027492  
Allegati:  
Risposta a nota del:

OGGETTO: Personale trasferito all'APAT ai sensi dell'art.  
19 dello Statuto approvato con il DPR  
8.8.2002, n. 207 - Inquadramento e  
contrattazione integrativa.

DM

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - Dipartimento  
Funzione Pubblica  
00187 ROMA

ALL'APAT  
Via V. Brancati, 48  
00100 ROMA

Si è esaminata la nota in oggetto indicata con la quale viene illustrata la problematica  
relativa al personale dei Servizi tecnici nazionali che ai sensi dell'art.17 comma 3, lett. a) del  
DPR n. 207/02 deve essere inquadrato nei ruoli dell'APAT.

Si tratta, sia pure con specifiche peculiarità, di un problema che investe altri enti inclusi  
nel comparto della ricerca ai sensi del CC Quadro relativo al quadriennio 2002-2005 nonché  
Enti che già facevano parte di tale comparto con il vecchio contratto quadro del 2.6.98 e vi  
permangono ai sensi del nuovo ovvero ne sono fuoriusciti (Cisam).

10 MAR 2004

Per maggiore chiarezza, al momento, la questione attiene all'Indira, all'Invalsi, all'Inaf (che deve predisporre tabelle di corrispondenza per il personale degli Osservatori astronomici ed astrofisici) nonché all'Ingv che deve inquadrare il personale dell'Osservatorio vesuviano. Attiene inoltre all'Istituto di economia agraria e comparata che segue attualmente la normativa prevista per il personale del comparto degli enti pubblici non economici e di cui il d. l.vo n. 127/03 prevede la confluenza nel CNR. Riguarderà poi altri Enti oggetto di riordino come, a titolo esemplificativo, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura.

Ad avviso di questo Ministero, in via generale, i criteri per definire le tabelle di equiparazione anzidette dovrebbero essere definiti in sede di CCNL del comparto ricerca.

Per l'Apst tale rinvio alle specifiche previsioni del CCNL è peraltro espressamente previsto nel già citato art. 17, comma 6, del DPR n. 207/02.

In ogni caso, posto che le trattative del CCNL relativo al 2002-05 del comparto di che trattasi non sono ancora state avviate e il precedente contratto non si è fatto carico della questione se non per demandare alla contrattazione integrativa la definizione di tabelle di equiparazione relative al Cisar (art. 67), si conviene sull'esigenza non più differibile di individuare una soluzione provvisoria atta ad equiparare il personale di varia provenienza a quello già inquadrato nel comparto di destinazione con lo strumento del CC Integrativo vigente, relativo al quadriennio 1998-01. Ciò in attesa delle determinazioni che verranno assunte nell'appropriata sede del C.C.N.L. Quanto sopra, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni legislative che prevedono una diversa procedura per la definizione delle tabelle di equiparazione.

Ciò premesso, si segnala l'esigenza di applicare i seguenti criteri:

- dall'equiparazione non dovranno conseguire duplicazioni di benefici contrattuali: nel caso del personale dei Servizi tecnici, con il contratto Ministeri; nel caso del personale degli Osservatori astronomici ed astrofisici, con il contratto dell'Università; nel caso del personale in servizio presso l'Indire e l'Invalsi, con il contratto scuola e con il contratto Ministeri posto che presso tali Enti opera attualmente personale di diversa provenienza. Più precisamente, qualora

il personale avesse già beneficiato di processi di riqualificazione, gli stessi andrebbero valutati nella ricollocazione nei profili e nei livelli del nuovo ordinamento;

- dovrà trattarsi di un inquadramento orizzontale che non comporti slittamenti di livello e che quindi sia sostanzialmente a costo zero;

- qualora non si individui una corrispondenza esatta tra le figure del comparto ricerca e quelle del contratto di provenienza (è il caso delle EP - elevate professionalità, dei docenti, dei professionisti, rispettivamente peculiari del comparto università, del comparto scuola, del personale dei servizi tecnici della Presidenza), la corrispondenza andrà ricercata con la figura professionale più vicina nell'ordinamento del comparto di ricerca che potrà anche essere il terzo livello (ovvero quello che ricomprende i ricercatori e i tecnologi) ancorché da tale assimilazione discende il transito nell'area delle elevate professionalità che, come è noto, formerà una sezione a parte dell'area della dirigenza.

Fronteggiata con l'anzidetto contratto integrativo l'esigenza improcrastinabile di omogeneizzare il personale in servizio, come nel caso dell'Apat e dell'Ingv, anche ai fini di una migliore gestione delle risorse umane nonché di corrispondere ad aspettative legittime di stabilizzazione del rapporto di lavoro, si ritiene che debba comunque essere cura del prossimo CCNL e del conseguente contratto integrativo provvedere alla definitiva regolamentazione, compresa la risoluzione delle eventuali ulteriori criticità nella trasposizione di qualifiche di difficile assimilazione. È auspicabile anche che in tale sede siano forniti criteri univoci atti ad evitare sperequazioni nell'ambito del comparto.

Non è prefigurabile infatti che i passaggi rinvenienti dai processi di mobilità tra comparti non siano disciplinati mentre quelli che configurano un beneficio contrattuale per il personale già inquadrato in un ente siano analiticamente regolamentati sia per quanto attiene alle risorse che alle procedure situative dei passaggi medesimi.

In proposito va tenuto conto della circostanza che esistono precedenti definizioni di tabelle di equiparazione sia con riferimento all'inquadramento del personale di diversa provenienza nell'Anpa (ora Apat) e dell'Istituto per le telecomunicazioni e della marina militare

"Giancarlo Vallauri" nel comparto della ricerca che, ancorché non più utilizzabili in quanto poste in essere in uno spazio temporale e in un contesto normativo diverso dall'attuale, costituiscono punto di riferimento per il personale e per le amministrazioni che devono gestire tali processi di ricollocazione.

Resta inteso che per le procedure approvative dei contratti integrativi vale quanto previsto dalla legge finanziaria 2003 all'art. 33, comma 5, che ha assoggettato gli stassi, qualora l'organico sia superiore a 200 unità, a un particolare regime di controlli.

Particolare importanza riveste poi la determinazione della pianta organica da prendere a riferimento per la tabella di corrispondenza anzidetta, atteso che, in materia di organici, la legge finanziaria 2003 impone limiti precisi.

A tal proposito si rammenta che, per gli enti soggetti a riordino, la precitata legge finanziaria 2003 ha previsto all'art. 34, commi 1 e 3, che nella determinazione degli organici si tenga conto dei processi di riordino medesimi ai sensi della legge n. 59/97 e n. 137/02.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
FIO LUCIBELLO